

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2270-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MONTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 1967
(V. Stampato n. 3338)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro del Commercio con l'Estero

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 giugno 1967*

Comunicata alla Presidenza il 21 luglio 1967

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, e dei Protocolli connessi, adottate a Vienna, rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge con cui si chiede la ratifica delle Convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, è destinato a dare il definitivo valore giuridico ad uno strumento nel quale sono raccolte in formule abbastanza semplici le più antiche norme su cui si sono retti i rapporti diplomatici di tutti i tempi.

Norme consuetudinarie, sintesi di primordiali accordi fra le Potenze, si sono a poco a poco concretate nella storia creando una tradizione a cui il nostro Paese ha dato un notevolissimo contributo. Anche risalendo alle più lontane testimonianze della storia si avverte che i rapporti fra i popoli sono sempre stati guidati da forme di rispetto, di cortesia, di salvaguardia di certe immunità che formano appunto uno dei substrati fondamentali dell'incivilimento; fino a far divenire proverbiale il rispetto assoluto alla missione dell'Ambasciatore. Più vicino a noi basterebbe ricordare la tradizione del più lungo regime conosciuto nella storia, quello della Repubblica veneta che nelle relazioni diplomatiche ha espresso gran parte della sua vitalità.

Già nello scorso secolo, precisamente a Vienna nel momento classico delle assise del 1815 era apparso un regolamento che è appunto il regolamento di Vienna, sulle immunità diplomatiche e sui privilegi relativi.

Forse per questo venne scelta Vienna come sede ove furono preparate, discusse e redatte le Convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari di cui è oggetto l'attuale disegno di legge.

Ma la necessità di un regolamento della materia era già stata prospettata alla fine della guerra 1915-18 talchè la Società delle Nazioni ebbe a quel tempo l'iniziativa di elaborare un testo delle norme regolatrici delle relazioni diplomatiche. L'iniziativa si disperse nella caduta dell'Organismo che le aveva dato vita. Fu però giustamente raccolta dal nuovo Organismo internazionale che venne a succedere al primo, dopo la fine dell'ultimo conflitto mondiale.

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 5 dicembre 1952, riprese infatti tale inizia-

tiva e affidò alla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite il compito di predisporre la codificazione delle norme attinenti le relazioni e le immunità diplomatiche.

La Commissione elaborò negli anni seguenti un progetto di Convenzione che venne sottoposto all'esame dei governi degli Stati membri dell'organizzazione, invitandoli a far conoscere le proprie osservazioni al riguardo. Nel 1958, e precisamente nel corso della sua decima sessione, la Commissione formulava il progetto definitivo, che sottoponeva all'esame dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Con risoluzione del 7 dicembre 1959, l'Assemblea decideva di convocare una conferenza di plenipotenziari, destinata a concludere, assumendo come base di lavoro il progetto predisposto dalla Commissione di diritto internazionale, una Convenzione sulle relazioni e sulle immunità diplomatiche. Accogliendo l'invito del governo austriaco, l'Assemblea fissava per la primavera del 1961, in memoria come abbiamo detto dell'Accordo del 1815, quale sede della Conferenza la città di Vienna.

Il testo delle due Convenzioni adottate rispettivamente il 18 aprile 1961 ed il 24 aprile 1963 si apre con un Preambolo in cui si legge che « gli Stati ... persuasi che una Convenzione internazionale sulle relazioni, privilegi e immunità diplomatiche è destinata a favorire le relazioni di amicizia fra i Paesi quali che siano le diversità dei loro regimi costituzionali e sociali »; sono « convinti che lo scopo di detti privilegi e immunità è non già di avvantaggiare le persone quanto invece di assicurare il compimento efficace delle funzioni delle missioni diplomatiche che rappresentano gli Stati »; ... e « riaffermano che devono continuare a ritenersi in vigore le regole di diritto consuetudinario internazionale per quelle questioni che non siano state espressamente regolate con la presente Convenzione ».

Convenzione sulle relazioni diplomatiche.

Il testo della Convenzione sulle relazioni diplomatiche è stato approvato il 18 aprile

1961 e si compone di 53 articoli ed ha come annesso due Protocolli.

Con esso si assolve la funzione di codificare le norme di diritto internazionale consuetudinario, intese a regolare quei particolari strumenti delle relazioni internazionali che sono gli organi diplomatici permanenti. La codificazione così attuata è stata intesa non già nel senso di semplice ricognizione dichiarativa delle norme esistenti, ma nel più ampio significato di disciplina giuridica delle nuove realtà manifestatesi nella vita diplomatica internazionale, in cui si è tenuto conto, quindi, delle nuove esigenze. E come è detto nel Preambolo già citato, la Convenzione non esaurisce tutta la materia dei rapporti diplomatici perchè è previsto che il diritto internazionale consuetudinario continui a regolare ogni questione che non sia stata espressamente disciplinata dalla Convenzione medesima; tale diritto costituisce inoltre il costante punto di riferimento al fine della corretta interpretazione della portata delle nuove norme giuridico-diplomatiche.

Le clausole della Convenzione di Vienna possono distinguersi in tre categorie:

a) nella prima, si raccolgono le disposizioni (articoli 2-19) che regolano, sotto diversi riguardi, le relazioni diplomatiche: l'accordo istitutivo della missione ed i vari aspetti del suo contenuto; le funzioni tipiche della missione; la possibile pluralità di accreditamento per lo stesso agente diplomatico; la classificazione delle precedenze dei capi missione;

b) nella seconda categoria di clausole (articoli 20-47) sono comprese le disposizioni che prevedono i trattamenti di varia natura e portata; immunità, prerogative e privilegi che concernono la missione diplomatica come tale (l'inviolabilità della sede, dei mezzi di trasporto, degli archivi, della corrispondenza, le immunità fiscali e la franchigia doganale, l'uso della bandiera); ed i trattamenti, altresì, che competono alle persone dei singoli componenti della missione diplomatica (inviolabilità personale, immunità residenziale, immunità giurisdizionale, immunità tributaria e doganale, eccetera); la du-

rata dei trattamenti medesimi (termine iniziale e termine finale di essi); i persistenti doveri dello Stato accreditatario nella ipotesi di crisi delle relazioni diplomatiche; e, infine, gli obblighi internazionali che incombono agli Stati terzi, rispetto a quelli tra i quali il rapporto di missione diplomatica si è costituito.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 37 n. 2, il Governo italiano si riserva di precisare, all'atto del deposito dello strumento di ratifica, che la condizione delle persone ivi contemplate continuerà ad essere regolata dalle norme consuetudinarie del diritto internazionale;

c) la terza categoria di clausole (articoli 48-53) abbraccia le disposizioni con le quali la Convenzione ha regolato la sua economia generale, e cioè, i criteri che devono presiedere all'interpretazione ed all'applicazione delle norme della Convenzione stessa; la sfera degli Stati che possono divenire partecipi della Convenzione; i termini entro i quali essa può essere sottoscritta, o può costituire oggetto di adesione, ed infine la sua entrata in vigore.

Come si è detto la Convenzione di Vienna è integrata da due Protocolli facoltativi. Il primo Protocollo facoltativo contiene l'impegno di escludere gli agenti diplomatici e le loro famiglie dalla sfera personale di applicazione delle norme dello Stato accreditatario in materia di conferimento della cittadinanza dello Stato stesso.

Il secondo Protocollo facoltativo stabilisce l'obbligo di sottoporre le controversie, insorte per l'applicazione della Convenzione di Vienna, ad arbitrato internazionale o alla competenza della Corte internazionale di giustizia.

Diversi nella loro portata, i due strumenti diplomatici corrispondono entrambi ad esigenze giuridiche non prescindibili. La prima è strettamente connessa, infatti, con la condizione giuridica delle persone — congiunti dell'agente diplomatico — cui la Convenzione ha esteso integralmente lo *status* diplomatico, e può essere rilevante per la condizione dello stesso agente diplomatico; la seconda è intesa a regolare un aspetto fon-

damentale delle norme giuridico-diplomatiche.

Considerata nel suo complesso, la Convenzione di Vienna presenta le seguenti caratteristiche essenziali.

La nozione centrale, sulla quale siffatte regole si impernano, è quella della missione diplomatica intesa come organo istituzionale delle relazioni diplomatiche: organo, cioè, che si può ritenere sussista indipendentemente dai singoli agenti diplomatici, chiamati via via a dirigerla e a comporla, e che continua a sussistere dopo che ciascuno di essi avrà compiuto la propria missione individuale; organo che è investito, quindi, di un complesso di funzioni proprie; che deve esercitare entro determinati limiti ed attenendosi a determinate procedure; che è oggetto, infine, di un complesso di trattamenti, intesi a proteggerla nella sua unità istituzionale e funzionale.

Sulla base di siffatta concezione unitaria della missione diplomatica, la Convenzione ha stabilito che, in una certa misura, quei particolari trattamenti già previsti per la missione, si estendano ad una più vasta categoria di individui — i membri del cosiddetto « personale tecnico e amministrativo » — ai quali non compete la qualifica di agenti diplomatici e che pur costituiscono parte integrante della missione diplomatica. Ed è questa clausola della Convenzione (articolo 37) che può considerarsi come quella più profondamente innovatrice del diritto diplomatico tradizionale, in base al quale il pieno *status* diplomatico compete esclusivamente ai membri della missione diplomatica che ne sono i componenti ufficiali.

Per converso, le esigenze non prescindibili dello Stato ricevente — esigenze di sovranità e di tutela degli interessi dei propri cittadini — fanno sì che l'accennata estensione sia contenuta in determinati limiti specificati in appositi articoli.

La Convenzione tende a stabilire così un giusto equilibrio tra due ordini di esigenze contrastanti, le quali, se divengono manifeste, nelle contrapposte posizioni dello Stato inviante e dello Stato ricevente, sono in realtà contemporaneamente avvertite da ciascuno Stato che intenda mantenere normali rela-

zioni con gli Stati esteri, essendo ogni Stato, nel medesimo tempo, potenza inviante e potenza ricevente di missioni diplomatiche.

È da notare infine che attraverso la Convenzione di Vienna sono divenute norme di diritto positivo alcune regole di cortesia internazionale, che erano nella prassi da lungo tempo applicate; sono tra queste, tipicamente, le disposizioni che prevedono la procedura della preventiva richiesta di gradimento (articolo 12) e quelle attinenti alle immunità diplomatiche doganali (articolo 31).

La Convenzione poi ha definitivamente risolto antiche questioni dottrinali sulla portata di certe immunità diplomatiche, quale, segnatamente, l'inclusione delle azioni riconvenzionali tra le eccezioni alla regola dell'immunità diplomatica giurisdizionale in materia civile (articolo 32, n. 3).

Convenzione sulle relazioni consolari.

Compiuto il lavoro relativo alla Convenzione sulle relazioni diplomatiche, la Commissione istituita dalle Nazioni Unite elaborò un progetto per l'altra Convenzione, cioè quella relativa alle relazioni consolari.

Venne convocata pure a Vienna una Conferenza *ad hoc* che portò a compimento il testo della nuova Convenzione tenendo conto delle nuove esigenze manifestatesi nella vita internazionale anche per tutta la materia concernente le relazioni consolari. Il diritto consolare non era mai stato oggetto di norme convenzionali generali come quelle che il Congresso di Vienna del 1815 aveva stabilito per il diritto diplomatico. La materia è del resto molto più complessa e presenta particolari difficoltà di comparazione per trovare un certo denominatore comune delle norme generali. Comunque la Convenzione di Vienna ha raggiunto un discreto traguardo attraverso i seguenti atti:

1) la Convenzione sulle relazioni consolari costituita da 79 articoli, preceduti da un Preambolo, e distribuiti in 5 capitoli;

2) due Protocolli facoltativi attinenti il primo all'attribuzione della cittadinanza degli Stati di residenza ai funzionari consolari

ed ai loro congiunti, e il secondo alla composizione delle controversie.

Il primo Capitolo comprendente due sezioni tratta delle relazioni consolari in generale.

La prima Sezione, che va dall'articolo 2 all'articolo 24, si occupa in particolare dello stabilimento e della condotta delle relazioni consolari.

È da rilevare l'articolo 4, secondo il quale il consenso dello Stato territoriale è alla base dello stabilimento delle relazioni consolari. La Convenzione anzi assume la volontà dello Stato territoriale ad elemento decisivo per stabilire l'importanza del consolato di uno Stato estero.

L'articolo 5 fissa le funzioni consolari che sono quelle tradizionali del console inteso come organo di diritto interno.

Gli articoli dal 6 all'8 si occupano della attività del console al di fuori della sua circoscrizione o nell'ambito o per conto di un terzo Stato.

L'articolo 9 distingue le classi a cui appartengono gli uffici consolari: consolati generali, consolati, vice consolati ed agenzie consolari.

Gli articoli successivi, dall'articolo 10 all'articolo 16 disciplinano la nomina dei consoli, la notifica della nomina, l'*exequatur*, l'ammissione temporanea all'esercizio delle funzioni consolari in attesa dell'*exequatur*, la notifica alle autorità della circoscrizione consolare, l'esercizio a titolo temporaneo delle funzioni di console, le precedenza tra i consoli.

L'articolo 17 prevede l'esercizio di fatto di funzioni diplomatiche da parte di organi consolari se tra lo Stato di appartenenza del console e lo Stato di residenza non esistono relazioni diplomatiche formali. Oppure a titolo generale e permanente nel caso in cui il console sia accreditato quale incaricato di affari *ad interim*.

Il console poi potrebbe essere investito di funzioni diplomatiche sia nei confronti di un terzo Stato sia presso un ente internazionale (articoli 18 e 17, paragrafo 2).

Gli articoli successivi si occupano della nomina dei membri del personale consolare

(articolo 19), dell'effettivo del personale stesso, che lo Stato territoriale può esigere sia contenuto nei limiti di ciò che esso stesso considera ragionevole e normale (articolo 20), della precedenza tra i funzionari consolari, della loro nazionalità (articoli 21 e 22).

L'articolo 23 tratta delle persone « non grate ». Infine l'articolo 24 regola le notifiche allo Stato territoriale delle nomine, arrivi e partenze del personale consolare.

La seconda Sezione tratta della fine delle funzioni consolari (articolo 25), della partenza dal territorio dello Stato di residenza (articolo 26) e della protezione dei locali e degli archivi consolari (articolo 27).

Il secondo Capitolo riguarda le facilitazioni, i privilegi e le immunità accordati agli uffici consolari, ai consoli e agli altri membri dell'ufficio consolare.

La Sezione prima di questo Capitolo si occupa del trattamento che spetta all'ufficio consolare. L'articolo 28 tratta delle facilitazioni accordate all'ufficio consolare per la sua attività. Gli articoli successivi stabiliscono i vari diritti e le varie immunità spettanti all'ufficio consolare: così il diritto di esporre gli emblemi nazionali (articolo 29), l'inviolabilità della sede consolare (articolo 31), che ha operato la quasi assimilazione tra la condizione giuridica della stessa sede consolare e quella della sede diplomatica, la protezione della sede consolare (articolo 31, paragrafo 3), l'immunità fiscale della sede stessa (articolo 32), l'inviolabilità degli archivi e dei documenti (articolo 33).

Inoltre sono garantite la libertà di movimento (articolo 34) e la libertà di comunicazioni (articolo 35).

L'articolo 36 concerne le facilitazioni dell'esercizio delle funzioni consolari nei riguardi dei cittadini dello Stato inviante. L'articolo 38 si occupa delle comunicazioni con le autorità dello Stato di residenza per cui i funzionari consolari possono indirizzarsi alle autorità locali. Infine l'articolo 39 tratta dei diritti e delle tasse consolari.

La Sezione seconda si occupa invece del trattamento che compete alle diverse categorie di persone preposte all'ufficio consolare.

L'articolo 40 regola la protezione dei funzionari consolari in generale.

In particolare per gli atti estranei alle sue funzioni il console gode dell'inviolabilità personale se i fatti penali di cui è imputato non assumono l'entità di *crimes graves* (articolo 41, paragrafo 1), e semprechè una decisione giudiziaria non sia stata presa nei suoi confronti. Allo scopo di chiarire la portata del concetto di *crime grave* in relazione all'ordinamento italiano è stato concordato col Ministero di grazia e giustizia di comprendere nel disegno di legge, all'articolo 3, la precisazione: « Per *crime grave* si intende ogni delitto non colposo punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, o con pena più grave ».

È fatto obbligo per lo Stato territoriale di notificare ogni arresto, detenzione o procedimento penale di un membro del personale consolare al console dello Stato inviante (articolo 42). Inoltre solo per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni e non già per gli atti privati il console gode dell'immunità giurisdizionale (articolo 43).

Il funzionario consolare peraltro è esente da misure coercitive per la deposizione testimoniale (articolo 44), da prestazioni personali per ragioni di pubblico interesse e da requisizioni per esigenze militari (articolo 52). Gli articoli successivi disciplinano altre esenzioni spettanti ai membri ed agli impiegati dell'Ufficio consolare oltre che alle loro famiglie: così l'esenzione dalla registrazione e dal permesso di soggiorno (articolo 46), dal permesso di lavoro (articolo 47), dal regime di sicurezza sociale (articolo 48), l'esenzione in materia fiscale e doganale (articoli 49-50).

L'articolo 53 disciplina l'inizio e la fine delle immunità consolari. Gli articoli da 55 a 57 impongono ai membri consolari l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, anche in materia di assicurazione e responsabilità civile e pone formale divieto ai funzionari di carriera di esercitare nello Stato territoriale un'attività professionale o commerciale per loro profitto personale.

Il terzo Capitolo, comprendente gli articoli da 58 a 68, si occupa delle norme appli-

cabili ai consoli onorari. I criteri adottati sono i seguenti:

1) l'identità della funzione consolare comporta trattamento quasi identico per i funzionari consolari e per i consoli onorari e per gli uffici da essi diretti;

2) d'altra parte la possibilità che il console onorario eserciti attività professionali diverse dalle funzioni consolari rende più rigorosi i limiti strettamente funzionali dei trattamenti stessi. In particolare non è accordata ai funzionari consolari onorari l'inviolabilità personale (articolo 63); gli archivi dell'ufficio diretto da un console onorario sono inviolabili ma a condizione che le carte personali del console ne siano separate (articolo 61); i locali consolari beneficiano poi di una particolare protezione analoga a quella di un ufficio consolare diretto da un console di carriera (articolo 59);

3) ogni Stato è libero di ammettere o meno funzionari consolari nel suo territorio (articolo 68).

Il quarto Capitolo contiene le disposizioni generali.

L'articolo 69 stabilisce che le agenzie consolari, rette da funzionari non designati come consoli, sono determinate mediante accordi tra lo Stato inviante e lo Stato ricevente.

L'articolo 70 prevede l'esercizio delle funzioni consolari da parte di organi diplomatici mercè l'istituzione, nell'ambito della missione stessa, di uno speciale ufficio esclusivamente preposto alle funzioni consolari.

Il console appartenente per cittadinanza allo Stato nel quale è chiamato ad esercitare le sue funzioni, beneficia solo dei tre privilegi aventi carattere rigorosamente funzionale quali l'immunità giurisdizionale, l'inviolabilità personale e l'esenzione dalla deposizione testimoniale per atti compiuti nell'esercizio delle funzioni (articolo 71).

L'articolo 72 vieta le discriminazioni tra Stati. Non è considerata discriminatoria però nè l'applicazione restrittiva della Convenzione nè la possibilità di applicare un trattamento più favorevole fatto reciprocamente sia per consuetudine che tramite accordo.

Infine l'articolo 73 dispone che la Convenzione sulle relazioni consolari non modifica altri accordi internazionali in vigore tra gli Stati firmatari della Convenzione stessa.

Il quinto Capitolo comprendente gli articoli da 74 a 79 contiene le disposizioni finali.

I due Protocolli di firma facoltativa disciplinano due questioni, di natura e portata assai diverse, ma l'una e l'altra strettamente connesse con le relazioni consolari.

Il primo Protocollo concerne l'acquisto della cittadinanza: stabilisce cioè che i membri di un ufficio consolare e le loro famiglie non acquistano la cittadinanza dello Stato territoriale per il solo effetto della legge dello Stato stesso.

Il secondo Protocollo, relativo alla questione della composizione pacifica delle controversie sull'interpretazione e l'applicazione della Convenzione, investe il problema delle garanzie stesse sulle quali riposano le norme regolative delle relazioni consolari.

Il Protocollo prevede le seguenti procedure:

- 1) giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di giustizia;
- 2) possibilità che entro due mesi dall'insorgere di una controversia le parti convengano di sottoporla ad una commissione di conciliazione;
- 3) entro lo stesso periodo di tempo le parti possono sottoporre la controversia ad un tribunale arbitrale.

L'Italia ha firmato la Convenzione sulle relazioni diplomatiche ed i Protocolli annessi il 13 marzo 1962 e la Convenzione sulle relazioni consolari ed i Protocolli annessi il 22 novembre 1963.

Presso l'altro ramo del Parlamento il primitivo disegno di legge del Ministero ha subito una variazione. Variazione che era stata proposta nel testo dalla Commissione della Camera.

Infatti successivamente all'approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri si è posto il problema di rendere possibile la regolarizzazione di alcune situazioni fiscali (rimborso imposta di registro, eccetera) con alcuni Stati di nuova formazione, le quali sono sorte prima della data di entrata in vigore della legge.

A tal fine la Commissione ha approvato un articolo aggiuntivo che figura oggi come articolo 4 nel testo presentato al Senato dopo l'approvazione della Camera.

Come venne rilevato dall'altro ramo del Parlamento l'aggiunta di questo articolo non presenta difficoltà costituzionali sebbene si parli di una decorrenza retroattiva, essendo la retroattività vietata costituzionalmente solo in materia penale e trattandosi, nella specie, non del pagamento d'imposte, ma del rimborso o della rinuncia da parte dello Stato alla loro riscossione.

D'altra parte questi benefici sono sottoposti alla regola della reciprocità, per cui non sorgono neanche obiezioni di carattere politico.

Onorevoli colleghi, siamo così davanti ad un vero e proprio Statuto che contiene le norme basilari per le funzioni diplomatiche e le funzioni consolari. Non esitiamo a constatare come questo Statuto non sia di per sé completo e come dovrà essere soggetto a variazioni e ad aggiunte complementari. Ma una osservazione ci pare necessaria presentare anche come conclusione. Fino ai tempi attuali le relazioni diplomatiche hanno riguardato rapporti bilaterali fra gli Stati. Oggi la creazione di organismi che tendono a regolare rapporti multilaterali a dimensioni generali o regionali implica una nuova prospettiva per la vita e per le funzioni diplomatiche. Si può augurare che il presente Statuto sia come il segno di una prima tappa da cui parte il nuovo cammino dei rapporti fra i popoli e le Nazioni.

Proponiamo l'approvazione del disegno di legge.

MONTINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali:

a) Convenzione sulle relazioni diplomatiche, Protocollo relativo all'acquisto della nazionalità e Protocollo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie, adottati a Vienna il 18 aprile 1961;

b) Convenzione sulle relazioni consolari, Protocollo relativo all'acquisto della nazionalità e Protocollo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie, adottati a Vienna il 24 aprile 1963.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni ed ai Protocolli indicati nell'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli ar-

ticoli 51, VI ed VIII della Convenzione e dei Protocolli del 18 aprile 1961 ed agli articoli 77, VI ed VIII della Convenzione e dei Protocolli del 24 aprile 1963.

Art. 3.

Ai fini dell'esecuzione dell'articolo 41 paragrafo 1 della Convenzione sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, si intende per « *crime grave* » ogni delitto non colposo punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, o con pena più grave.

Art. 4.

Le norme di cui all'articolo 23 della Convenzione sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 si applicano in Italia, nei confronti di quegli Stati con i quali è assicurata la reciprocità, con effetto dal 1° gennaio 1963.

Con la stessa decorrenza si applicano le norme degli articoli 32 e 60 della Convenzione sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, limitatamente alla materia dell'imposizione diretta e di quella di registro.